

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 181 del 13/11/2009

REGOLAMENTO REGIONALE 6 novembre 2009, n. 27

Legge Regionale n. 10 del 30 aprile 2009, art. 12 - Interventi a favore del settore olivicolo - Criteri per la concessione del concorso sugli interessi passivi sostenuti dalle Organizzazioni dei Produttori olivicoli e dalle Cooperative del settore.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la L.R. 30 aprile 2009, n.10, art. 12;

Visto il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20dicembre 2007, art. n.n.87 e 88;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2075 del 03/11/2009 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento definisce i criteri per la concessione del concorso sugli interessi passivi sostenuti dalle Organizzazioni dei Produttori olivicoli e dalle Cooperative del settore previsto dall'art. 12, comma 2 della L.R. 30 Aprile 2009, n. 10, (di seguito "Legge").

Art. 2

Erogazione degli aiuti

Al fine di definire le procedure di intervento per le agevolazioni concesse a titolo di regime di aiuto "de minimis", così come disciplinato dal Reg. Ce 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 337 del 21.12.2007, la Regione Puglia, in ottemperanza a quanto definito dalla Legge Regionale n. 10, art. 12, pubblicata sul BURP n. 65 del 30.04.2009, stabilisce le modalità di erogazione degli aiuti nella forma di concorso sugli interessi passivi a favore delle Organizzazioni dei Produttori Olivicoli e delle Cooperative del Settore Olivicolo, in relazione agli acconti erogati ai soci conferenti.

Art. 3 Risorse finanziarie

Per le finalità di cui al presente regolamento è stato previsto nel bilancio regionale autonomo, il capitolo di spesa 114020, denominato "Fondo per la concessione del concorso sugli interessi passivi sostenuti dalle Organizzazioni dei Produttori olivicoli e dalle Cooperative del Settore", con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2009, pari ad euro 500 mila.

Art. 4 Accesso agli aiuti

La domanda di aiuto dovrà essere presentata alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione - Ufficio Associazionismo, Alimentazione e Tutela Qualità - Lungomare Nazario Sauro n. 45/47 - 70121 Bari, sottoscritta dal rappresentante legale dell'O.P. e/o della Cooperativa, con la quale si chiede espressamente di voler beneficiare delle agevolazioni previste dalla suddetta legge.

Art. 5 Calcolo degli aiuti

L'importo complessivo dell'aiuto concesso alla singola Cooperativa e/o Organizzazione di Produttori, non può superare l'importo massimo di euro 7.500,00 e sarà determinato in misura proporzionale alle passività onerose maturate per le anticipazioni erogate a favore dei soci che hanno conferito il prodotto nella campagna 2008/2009.

Art. 6 Dichiarazione per l'accesso agli aiuti

La Regione informerà per iscritto le O.P. e le Cooperative dell'importo massimo erogabile (espresso in equivalente sovvenzione lorda), e del fatto che si configura un aiuto "de minimis", e richiederanno ai beneficiari di dichiarare ogni altro aiuto "de minimis" che hanno percepito durante l'esercizio fiscale in corso e nei due esercizi fiscali precedenti.

I beneficiari dovranno dichiarare, inoltre, che la sommatoria degli aiuti percepiti nei due esercizi fiscali precedenti ed in quello in corso, non supera il massimale di cui all'articolo 5.

La Regione provvederà a raccogliere e registrare tutte le informazioni previste dal Regolamento (CE)

1535/2007.

Art. 7

Erogazione degli aiuti

Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURP del presente regolamento, unitamente alla documentazione comprovante le passività onerose rimaste effettivamente a carico delle O. P. e/o Cooperative richiedenti.

Art. 8

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 6 novembre 2009

VENDOLA